



**Azienda Speciale Comunale
PAISTOM**

Via Vittorio Emanuele n. 1

84047 Capaccio(SA)

CF e P.IVA 05097740657

Tel 0828/812224

Fax 0828/812239

e-mail aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it

**Commissione giudicatrice
delle offerte per gara d'appalto con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

VERBALE N. 5

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di giugno alla ore 12:39 nella sede dell'Azienda in Capaccio Capoluogo, si è riunita la commissione giudicatrice composta dai sigg.:
Sono presenti in qualità di componenti della Commissione, nominati con decreto del direttore generale dell'Azienda n.40 del 09/05/2013:

- Rosario Catarozzi – presidente (Azienda speciale comunale Paistom);
- Carmine Vertullo – componente (responsabile apicale dell'Area finanziaria del Comune di Capaccio);
- Rita Renna – componente (responsabile del servizio personale giuridico del Comune di Capaccio);
- Maria Luigia D'Angelo verbalizzante

per procedere alla verifica dell'offerta anomala ai sensi degli articoli 86,87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, relativamente al procedimento di affidamento, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2015;

PREMESSO

- Che in data 11 giugno 2013 si è tenuta la quarta riunione della Commissione per procedere, in seduta pubblica alla lettura dei punteggi attinenti gli elaborati tecnici, all'apertura della " busta B – offerta economica", successiva verifica e valutazione ai sensi del disciplinare di gara e per l'attribuzione del punteggio finale;
- Che nella predetta riunione, giusto verbale n. 4, in relazione agli esiti dell'attività di attribuzione dei punteggi veniva stabilito di procedere alla verifica di congruità della prima migliore offerta, corrispondente alla ditta Tempor SPA – Agenzia per il lavoro- con sede legale in Milano e direzione generale e sede amministrativa V.Le L. Schiavonetti 270/C 00173 Roma, risultata anormalmente bassa secondo quanto previsto dall'art.86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Che con nota prot.140 dell'11/06/2013 il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere all'Agenzia Tempor SPA le giustificazioni relative alle voci del prezzo che concorrono a formare l'importo offerto in sede di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta al fine di verificarne la congruità;
- Che con nota recepita in data 25/06/2013 al n. 23742 del protocollo generale del Comune di Capaccio la ditta TEMPOR SPA ha presentato le giustificazioni richieste;

Tanto premesso

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dall'Agenzia Tempor SPA, La Commissione, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala rileva che:

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D.Lgs. 163/2006 precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci del prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni adottate dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

La Commissione procede quindi all'analisi della documentazione trasmessa e dopo attento lavoro di valutazione ritiene l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

- le giustificazioni presentate sono esaustive e dalla stessa si rileva la congruità dei costi dichiarati per ogni singola voce che concorre a determinare il margine offerto in sede di gara;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relationem, alle giustificazioni presentate dall'Agenzia Tempor;

Pertanto, la Commissione ritiene che le singole voci economiche prodotte dall'agenzia Tempor a giustificazione del prezzo complessivo siano sufficienti a dimostrare la **non anomalia** dell'offerta presentata che aveva conseguito punti 59,281 sull'offerta economica e punti 40 sull'offerta tecnica con un ribasso del pari al 3,49% da applicare sul margine.

Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame e decide di riunirsi nuovamente il giorno 01 luglio 2013 per dare conto, in seduta pubblica, dei risultati delle verifiche di congruità dell'offerta e per procedere all'aggiudicazione della gara per consentire l'avvio delle procedure con la TEMPOR

L'aggiudicazione definitiva è subordinata:

- alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale autodichiarati dall'aggiudicatario e dal secondo classificato;
- alla verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale autodichiarati dal secondo classificato in quanto l'Agenzia Tempor ha provveduto già a comprovare essendo stata sorteggiata;



- a perfezionare l'aggiudicazione definitiva a mezzo specifico decreto;
 - ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Indicando quanto previsto dall'art.79, comma 5-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Copia del presente verbale sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line della Stazione appaltante.

Alle ore 13:30 le operazioni di gara sono dichiarate concluse.

Del che è verbale

Il Presidente



I Commissari

Il Segretario verbalizzante

